REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1369 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2021

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Nastro in tessuto elastico, di larghezza di circa 5 cm, ricoperto su un lato di materiale adesivo in gomma sintetica, di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m^2. Il nastro è arrotolato intorno a un cilindro di supporto ed è presentato in scatole di cartone contenenti 16 o 24 rotoli, ciascuno del diametro di circa 7,5 cm. Sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico. Il nastro è presentato come un nastro destinato a proteggere le articolazioni durante le attività sportive. Cfr. le immagini (*).	5906 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4, lettera a), del capitolo 59, nonché dal testo dei codici NC 5906 e 5906 10 00. L'articolo non è né impregnato né ricoperto di sostanze farmaceutiche. Non presenta caratteristiche oggettive tali da indicare che è appositamente concepito per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari. Inoltre sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 3005 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3005, terzo paragrafo). Esso deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 5906 10 00 come nastro adesivo di larghezza inferiore o uguale a 20 cm.

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.





